

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO- ROMA

Sezione 2 Ter

Ricorso RG n. 4348/2021

Motivi aggiunti di ricorso

per il **dott. FRANCO GIUSEPPE** (C.F. FRNGPP68P14H703L), residente in Prato Via F. Rai n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocato Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) - il quale conferma di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni e le notifiche al numero di fax 055264470 ovvero all'indirizzo pec simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it -, elettivamente domiciliato fisicamente presso il medesimo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona) e digitalmente alla pec simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it, come da mandato su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso introduttivo

contro

l'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) ed il **MINISTERO dell'ECONOMIA E delle FINANZE** (C.F. 80415740580), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti

del **dott. ERALDO CERISANO** (C.F. CRSRLD71C12D086K), residente in Signa (FI), Via Mons. Olinto Fedi n. 15, non costituito

per l'annullamento

-dei verbali delle riunioni della Commissione d'esame della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010) n. 52 in data 16.6.20216, n. 57 del 27.7.2016,

n. 58 del 15.9.2016, n. 59 del 15.9.2016, n. 64 del 3.12.2018, n. 65 del 18.12.2018;

-del decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 0173327.30-06-2021-U recante l’approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010) nonché dei relativi allegati A e B;

-del decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 0198385.22-07-2021 recante la Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia nonché degli allegati A e B a detto decreto;

-di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti o non resi disponibili al ricorrente

in relazione al ricorso RG n. 4348/2021

proposto per l’annullamento

- del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia adottato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 1);

- del provvedimento prot. n. 2270/2016 dell’8 gennaio 2016 recante la nomina della Commissione d’esame (doc. 2) e dei provvedimenti recanti le successive modifiche ed integrazioni della stessa;

- del verbale della Commissione d’esame n. 244 relativo alla seduta del 03/02/2021 (doc. 3) e delle allegate schede di valutazione del candidato dott. Franco Giuseppe (doc. 4);

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti o non resi disponibili al ricorrente, ivi compreso in particolare e sin da ora il non conosciuto verbale con il quale la Commissione d’esame ha predeterminato le modalità organizzative ed i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

*** **

FATTO

Il dott. Franco Giuseppe è dipendente di ruolo dal 01/04/1996 del Ministero delle Finanze, prima, e, senza soluzione di continuità, dell'Agenzia delle Entrate, dopo la sua istituzione.

In particolare il ricorrente è stato assunto nel 1996 in qualità di assistente tributario, dal 11/10/1999, dopo il superamento di ulteriore concorso, riveste la qualifica di funzionario ed attualmente ricopre l'incarico (conferito il 4 giugno 2019) di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità di II fascia, di Capo Area Imprese Minori della Direzione Provinciale di Firenze.

2. Come si esposto in sede di ricorso introduttivo, dal suo *curriculum* si evince che prima di ricoprire tale ruolo, il ricorrente è stato (doc. 5):

- dal 2001 al 31/1/2008: Capo Team Controllo dell'Ufficio di Prato (incarico di responsabilità ex art. 18 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate);
- dal 4/2/2008 al 30/6/2008: Capo Area Controllo dell'Ufficio di San Miniato (posizione non dirigenziale ex art. 17 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate);
- dal 1/7/2008 al 1/2/2009: Capo Area Controllo dell'Ufficio di Arezzo (incarico dirigenziale di IV fascia);
- dal 2/2/2009 al 7/2/2010: Capo Area Controllo dell'Ufficio di Firenze 3 (incarico dirigenziale di IV fascia);
- dal 8/2/2010 al 20/2/2011: Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato (incarico dirigenziale di IV fascia);
- dal 21/2/2011 al 21/4/2013: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Pistoia (incarico dirigenziale di III fascia);
- dal 22/4/2013 al 25/3/2015: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Prato (incarico dirigenziale di III fascia);
- dal 1/1/2016 al 30/4/2019: Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze (Posizione Organizzativa Speciale).

3. Dopo aver superato le previste prove scritte e orali ed aver conseguito l' idoneità a ricoprire le Posizioni Organizzative Speciali (POS) e le Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità (POER), il dott. Franco è stato immediatamente immesso, senza soluzione di continuità, nelle relative posizioni (doc.ti 6 e 7), ottenendo anche importanti deleghe di firma (doc. 8).

Con la Disposizione di servizio n. 7/2021 gli sono state confermate le precedenti deleghe di firma e gli è stata anche rilasciata la delega per l'espletamento della funzione di POER; inoltre il dott. Franco è stato individuato fino a pochi giorni fa come sostituto del Direttore Provinciale e del Vicario della Direzione Provinciale di Firenze, in caso di assenza di questi (doc. 9).

4. In particolare, l'atto di conferimento della posizione POS è così motivato: *“Nell'ambito della Direzione regionale della Toscana per la copertura della posizione non dirigenziale di capo Area Imprese minori e lavoratori autonomi della Direzione provinciale di Firenze è stato individuato il dott. Giuseppe Franco, funzionario che ha svolto un lungo percorso lavorativo in amministrazione, nel corso del quale ha avuto modo di confrontarsi in modo trasversale con le varie attività riferite al controllo, lavorando in diverse strutture con esperienze e coordinamento di crescente responsabilità. In virtù del suo excursus professionale dimostra di conoscere le attività da presidiare e si mostra consapevole delle responsabilità legate al ruolo, dando prova di capacità di analisi e flessibilità di pensiero. Alle conoscenze del dott. Franco si unisce forte tensione al risultato e capacità di iniziativa, pianificazione e monitoraggio volte a prevenire criticità che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali caratteristiche personali e professionali lo rendono idoneo a ricoprire l'incarico”* (sub. doc. 6).

5. Lo svolgimento da parte del dott. Franco degli incarichi elencati al precedente punto 2, comportante mansioni di responsabilità e direzione

analoghe a quelle dirigenziali, è poi sempre stato valutato in maniera più che positiva in sede di valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi e di valutazione delle competenze: il ricorrente, infatti, è sempre stato giudicato *“più che adeguato”* o *“eccellente”*, spesso conseguendo giudizi addirittura più alti di quelli attribuiti in fase di autovalutazione (doc. 10).

6. In tale situazione il dott. Franco ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio (doc. 1).

7. Relativamente al colloquio orale, l’art. 8 del relativo bando prevedeva che *“La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie: a) diritto tributario; b) scienza delle finanze; c) diritto amministrativo; d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro; e) amministrazione delle risorse materiali; f) pianificazione e controllo di gestione; g) ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate”*, aggiungendo che *“La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100”*.

8. In data 3/2/2021 il ricorrente ha quindi sostenuto la suddetta prova (sub. doc. 3) la quale ha incomprensibilmente avuto esito negativo, avendo egli conseguito il punteggio di soli 66,40, come tale insufficiente ai fini dell’idoneità.

9. Al fine di comprendere le ragioni di tale negativa valutazione, il ricorrente ha richiesto l’accesso agli atti della procedura di concorso (doc. 11).

10. Con nota del 15 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha concesso l’accesso soltanto ad alcuni verbali delle sedute delle Commissioni di esame ed alle schede di valutazione dei colloqui orali sostenuti dai candidati indicati dallo stesso ricorrente, negando invece l’accesso ai verbali delle sedute della Commissione d’esame precedenti l’inizio delle prove orali, nei quali dovevano essere state stabilite le modalità operative ed organizzative di svolgimento della prova concorsuale, le domande da porre ai candidati in relazione a detta prova e, soprattutto, i criteri di valutazione della stessa prova.

11. In risposta ad un sollecito dello scrivente difensore a fornire copia anche di tale ulteriore documentazione, in data 29 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha differito l’accesso a tali atti *“a conclusione delle prove (prevista per la fine del mese di maggio 2021), in quanto tutt’ora in corso di svolgimento”* (doc. 12).

12. Il dott. Franco, letti i documenti che gli sono stati trasmessi in questa prima fase di accesso, ha quindi adito codesto Tribunale proponendo il ricorso RG n. 4348/2021, nel quale ha censurato sotto vari profili i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, facendo espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso non appena noti anche gli atti della p.a. oggetto di differito accesso.

13. Con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 30.6.2021 è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione concorsuale, nella quale tra gli idonei (all. A) chiaramente non figura il Dott. Franco, il cui nominativo tanto meno è indicato nell’elenco dei vincitori della stessa (all. B).

Tali graduatoria ed elenco dei vincitori sono poi stati rettificati con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 22.7.2021.

14. Approvata la graduatoria, il Dott. Franco ha potuto avere accesso ai verbali della Commissione d’esame nei quali sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove concorsuali, prima e seconda fase, esaminati i quali il ricorrente, ritenendo sempre ed ancor più illegittimo, erroneo e lesivo il

negativo giudizio assegnatogli in sede d'esame, quale risultante dal relativo verbale, si vede costretto a proporre i seguenti

Motivi aggiunti di ricorso

3) Illegittimità derivata.

I provvedimenti recanti l'approvazione della graduatoria finale e i relativi allegati (tabelle A e B) risultano innanzitutto illegittimi in via di derivazione stante l'illegittimità degli atti con i quali è stata disciplinata la procedura concorsuale, nonché del negativo giudizio espresso nei confronti del dott. Franco, per i motivi esposti nell'atto introduttivo, l'accoglimento dei quali comporta, appunto, l'annullamento anche dei provvedimenti finali della procedura.

*** **

4) Violazione e/o falsa applicazione art. 12 del D.P.R. 487/1994, art. 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e art. 12 Regolamento di amministrazione dell'Agazia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e modificato da ultimo con la delibera del Comitato di gestione n. 26 del 30 ottobre 2020.

Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

L'acquisizione dei verbali della Commissione d'esame nei quali sono stati esplicitati i criteri di valutazione delle prove non risulta risolutiva al fine di comprendere per quali ragioni al dott. Franco sia stata attribuita la contestata valutazione d'insufficienza.

4.1) Per quanto riguarda in particolare la prima fase del colloquio orale, volta ad accertare le competenze acquisite ed il possesso delle capacità manageriali, mediante la valutazione all'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, la Commissione nelle sedute n. 52/2016, 57/2016, 59/2016 64/2018 ha stabilito di attribuire a detta prima fase un punteggio massimo di 20 pt.

nonché i criteri in base ai quali avrebbe attribuito detto punteggio, ossia a) padronanza da parte del candidato delle competenze realizzative (capacità organizzativa, gestione delle priorità, tensione al risultato, capacità di iniziativa): 8 punti; b) padronanza da parte del candidato delle competenze relazionali (capacità di ascolto, negoziazione, capacità di persuasione e assertività): 6 punti; c) capacità di gestire le responsabilità e le criticità connesse al ruolo dirigenziale: 6 punti.

Per valutare detta prima fase del colloquio, poi, la Commissione avrebbe utilizzato delle linee guida elaborate da un consulente esterno nel settembre 2016, nelle quali sono rinvenibili delle griglie di valutazione con sottocriteri per i vari criteri sopra elencati; griglie nelle quali ad un giudizio di insufficienza, adeguatezza ed eccellenza corrisponde un punteggio numerico da un minimo ad un massimo ed una sorta di sintetica motivazione.

Applicando tali linee guida e relativi criteri e sottocriteri, la Commissione d'esame avrebbe quindi valutato il dott. Franco in questa prima fase (attinente, come già detto, la valutazione all'attitudine del ricorrente allo svolgimento delle funzioni dirigenziali) come segue:

- competenze realizzative: pt. 5,6;
- competenze relazionali: pt. 4,2;
- capacità gestione responsabilità: pt. 4,2

per un totale di – soli – 14 punti (che corrisponde sostanzialmente ad un giudizio di mera “adeguatezza” del ricorrente allo svolgimento delle funzioni messe a concorso).

Come la Commissione d'esame sia pervenuta a questa valutazione è però praticamente impossibile da comprendere, posto che la prova di cui si discute altro non è stata che l'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale secondo quanto previsto dal bando, come si legge nella scheda di valutazione del ricorrente.

Anche applicando i criteri ed i sottocriteri di cui sopra si è detto, quindi, non si riesce a comprendere per quali motivi il dott. Franco sia stato valutato soltanto “*adeguato*” (peraltro nella soglia minima di punteggio per tale giudizio) sotto il profilo delle *competenze realizzative*, per le quali egli ha conseguito appunto una valutazione di soli 5,6 pt. pari appunto al minimo del giudizio di “*adeguatezza*” per come indicato in tutti i sottocriteri.

Per quanto riguarda poi le *competenze relazionali*, l’interpretazione della valutazione effettuata nei confronti del ricorrente è ancor più criptica, in quanto il punteggio di 4,2 pt. corrisponde ad una mera “*adeguatezza*” relativamente al sottocriterio di capacità di ascolto e negoziazione (a sua volta suddiviso in due fasce di valutazione) e ad una valutazione di eccellenza (seppur ai minimi) per quanto riguarda il sottocriterio della capacità di persuasione ed assertiva.

Analoga difficoltà si ha nel comprendere come al dott. Franco sia stato attribuito un giudizio di mera “*adeguatezza*” per quanto riguarda il criterio della responsabilità, essendogli stato attribuito un punteggio di soli 4,2 pt.

E’ quindi evidente che nel caso di specie, pur avendo la Commissione fissato una serie di criteri per valutare tale prima fase – che , lo si ripete, si è concretizzata nella mera esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale – non è possibile ricostruire l’iter logico argomentativo in forza del quale sono stati attribuiti i summenzionati punteggi al dott. Franco.

In tale situazione, quindi, è evidente che la mera espressione del voto numerico pur corroborato appunto della presenza di prefissati criteri e sottocriteri di valutazione non consente di ritenere assolto l’onere motivazionale che le norme in rubrica, per come anche interpretate dalla giurisprudenza in materia, impongono in fattispecie come quella in esame.

4.2) L'illegittimità e la contraddittorietà del giudizio espresso dalla Commissione per la prima fase del colloquio risulta ancor più evidente ove si consideri che quanto segue.

Come esposto nel ricorso introduttivo e ribadito nei presenti motivi aggiunti, il giudizio espresso dall'Amministrazione (e non da una Commissione d'esame) circa il ricorrente e la sua carriera è sempre stato eccellente.

In particolare, si ricorda che l'atto di conferimento della posizione POS è così motivato: *“Nell'ambito della Direzione regionale della Toscana per la copertura della posizione non dirigenziale di capo Area Imprese minori e lavoratori autonomi della Direzione provinciale di Firenze è stato individuato il dott. Giuseppe Franco, funzionario che ha svolto un lungo percorso lavorativo in amministrazione, nel corso del quale ha avuto modo di confrontarsi in modo trasversale con le varie attività riferite al controllo, lavorando in diverse strutture con esperienze e coordinamento di crescente responsabilità. In virtù del suo excursus professionale dimostra di conoscere le attività da presidiare e si mostra consapevole delle responsabilità legate al ruolo, dando prova di capacità di analisi e flessibilità di pensiero. Alle conoscenze del dott. Franco si unisce forte tensione al risultato e capacità di iniziativa, pianificazione e monitoraggio volte a prevenire criticità che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali caratteristiche personali e professionali lo rendono idoneo a ricoprire l'incarico”* (sub. doc. 6).

Si ricorda altresì che durante lo svolgimento da parte del dott. Franco dei numerosi e importanti incarichi elencati nella parte in fatto, comportanti mansioni di responsabilità e direzione analoghe a quelle dirigenziali, il ricorrente è sempre stato valutato dalla stessa Amministrazione in maniera più che positiva in sede di valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi e di valutazione delle competenze.

In particolare il dott. Franco è sempre stato giudicato “più che adeguato” o “eccellente”, spesso conseguendo giudizi addirittura più alti di quelli attribuiti in fase di autovalutazione (doc. 10).

Tali circostanze, come già detto, rendono ancor più incomprensibile, illogico e contraddittorio il giudizio di mera adeguatezza espresso dalla Commissione d’esame che la stessa ha espresso in pochi minuti.

E’ fin troppo evidente che tale giudizio stride fortemente con la valutazione ed il ben differente giudizio che la stessa Agenzia delle Entrate ha sempre espresso nei confronti del dott. Franco - come dimostrato dagli incarichi al medesimo via via attribuiti, anche all’attualità – all’esito di valutazioni costanti e ripetute nel tempo circa l’attività del ricorrente.

La dedotta contraddittorietà ed illogicità diventa poi macroscopica, come già esposto nel ricorso introduttivo, ove si pensi alle ben diverse e superiori valutazioni che la stessa Commissione ha attribuito a colleghi del dott. Franco in possesso di curricula formativi e professionali pacificamente di livello inferiore a quello del ricorrente.

Si richiamano ancora una volta gli esempi dei candidati dottori Vincenzo Pantisano e Ferdinando Pace i quali hanno ottenuto, sulla prima fase della prova orale, rispettivamente, 18,5 e 17 punti.

Per meglio comprendere la censura, volendo utilizzare i “voti di scuola” e quindi ipotizzando un punteggio da 1 a 10 (e non quello da 1 a 20 previsto dalla Commissione), il dott. Pantisano avrebbe ottenuto 9,25, il dott. Pace 8,5 e il dott. Franco soltanto 7 ! Il che, evidentemente, non può essere.

Come già detto, infatti, in sede di esame è stato solo chiesto al ricorrente di esporre il suo percorso curriculare/esperienziale, *id est* quale fosse il suo incarico attuale e quali ruoli avesse ricoperto precedentemente.

Il giudizio di soli 14 punti su un massimo di 20, soprattutto se rapportato a quello attribuito ai colleghi Pantisano e Pace (ma non solo: ad esempio nella

seduta del 08/04/2019 il funzionario Orfei Giovanni ha avuto una valutazione di 15,2 doc. 18; nella seduta del 12/06/2019 il funzionario Alessandra Possente ha avuto una valutazione di 15 doc. 19), nella seduta del 26/06/2019 il funzionario Rega Adele ha avuto una valutazione di 15 doc. 20), non trova giustificazione alcuna neppure applicando i criteri ed i sottocriteri di cui agli impugnati verbali della Commissione, posto che lo stesso non è in alcun modo rappresentativo e coerente con la natura, l'importanza e l'elevato grado di responsabilità connesso agli incarichi ricoperti nel tempo dal dott. Franco (che - si ricorda - sono stati espletati sempre in modo "più che adeguato" o "eccellente": doc. 10), dai quali emerge - al contrario - il possesso "*delle capacità manageriali*" e "*l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*" ad un livello ben più che "adeguato", come invece l'ha ritenuto la Commissione.

Per scrupolo si ricorda ancora una volta infatti che il ricorrente è stato:

- dal 2001 al 31/1/2008: Capo Team Controllo dell'Ufficio di Prato;
- dal 4/2/2008 al 30/6/2008: Capo Area Controllo dell'Ufficio di San Miniato;
- dal 1/7/2008 al 1/2/2009: Capo Area Controllo dell'Ufficio di Arezzo;
- dal 2/2/2009 al 7/2/2010: Capo Area Controllo dell'Ufficio di Firenze 3;
- dal 8/2/2010 al 20/2/2011: Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato;
- dal 21/2/2011 al 21/4/2013: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Pistoia;
- dal 22/4/2013 al 25/3/2015: Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Prato;
- dal 1/1/2016 al 30/4/2019: Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze e, a seguito della riorganizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate, Capo Area Imprese Minori (incarico POER che riveste tuttora).

Insomma, dal 2001 il ricorrente è stato Capo Team e poi Capo Area o Capo Ufficio di importanti compartimenti (anche in termini di dimensione, di carico di lavoro e di obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati) dell’Agenzia dell’Entrate, svolgendo funzioni di elevata responsabilità sempre analoghe a quelle dirigenziali.

Inoltre, il dott. Franco ha superato le previste prove scritte e orali per ottenere l’idoneità a ricoprire le Posizioni Organizzative Speciali (POS) e le Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità (POER), ed è stato immediatamente immesso, senza soluzione di continuità, nelle relative posizioni (doc.ti 6 e 7), conseguendo - come detto - anche importanti deleghe di firma, da ultimo confermate con la Disposizione di servizio n. 7/2021, con la quale gli è stata anche rilasciata la delega per l’espletamento della funzione di POER ed è stato individuato (fino a pochi giorni fa) come sostituto del Direttore Provinciale e del Vicario della Direzione Provinciale di Firenze, in caso di assenza di questi.

La rilevanza delle posizioni organizzative citate è altresì confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate la quale, proprio nell’ambito della disciplina per l’accesso alla qualifica dirigenziale, le considera con grande attenzione, rendendo così illegittima qualsiasi loro marginalizzazione quale invece evidentemente operata dalla Commissione nella procedura concorsuale.

Si richiama in particolare ancora una volta l’art. 12 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 (da ultimo modificato con la delibera del Comitato di gestione n. 26 del 30 ottobre 2020 - doc. 13) rubricato “*Accesso alla dirigenza*”, laddove si prevede espressamente che, ove per l’elevato numero di candidati, sia necessario prevedere una prova preselettiva, sono esonerati dal parteciparvi “*i dipendenti dell’Agenzia delle entrate che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali ovvero **abbiano ricoperto incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata***

responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione"; questi ultimi, proprio per la rilevanza riconosciuta agli incarichi e alle connesse funzioni, sono ammessi a partecipare direttamente alla prova successiva, saltando quella preselettiva.

Quanto esposto rende ancor più evidente l'illegittimità del punteggio assegnato al dott. Franco, giacchè la Commissione d'esame palesemente non ha tenuto adeguatamente conto - quanto meno - anche dell'esistenza della disposizione sopra citata e dunque **dell'equiparazione tra la titolarità di posizioni POER e lo svolgimento di funzioni dirigenziali** (che è tale da esonerare i candidati in possesso dell'uno o dell'altro titolo dallo svolgimento della prova preselettiva per l'accesso alla qualifica dirigenziale).

Il ricorrente, infatti, è titolare da oltre cinque anni di un'importante posizione POER presso la Direzione Provinciale di Firenze, cioè quella di Responsabile dell'Area Imprese Minori e Lavori Autonomi, divenuta - a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Area Imprese Minori, che si colloca tra le aree più impegnative della Regione Toscana, sia per il numero di dipendenti da coordinare e dirigere, che per gli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati che, infine, per la numerosità degli atti di accertamento da emettere.

Non solo.

Il dott. Franco, infatti, ha sempre espletato gli incarichi lui assegnati (compresi quelli di posizione organizzativa) – lo si ribadisce - in modo *“più che adeguato”* o *“eccellente”*.

Tutto quanto sopra esposto dimostra come il ricorrente sia senz'altro in possesso *“delle capacità manageriali”* e dell'*“attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”* ad un livello sicuramente superiore rispetto a quello di mera *“adeguatezza”* che la Commissione, con un iter logico argomentativo comunque incomprensibile, gli ha attribuito.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio sicuramente di gran lunga superiore a 14 punti.

Sotto tale profilo esemplificativa ancora una volta risulta la comparazione del curriculum del ricorrente con quelli “inferiori” dei menzionati colleghi Pantisano e Pace i quali. Lo si ribadisce, hanno ottenuto per la prima fase della prova orale rispettivamente, 18,5 e 17 punti (doc.ti 14 e 15) a fronte dei soli 14 pt. assegnati al dott. Franco.

A questi punteggi così superiori rispetto a quelli conseguiti dal ricorrente, infatti, non corrispondono *curricula* altrettanto “migliori”, anzi.

Il dott. Pantisano è infatti attualmente Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali presso la Direzione Provinciale di Pisa, POER di III fascia, di livello inferiore a quella del dott. Franco; precedentemente lo stesso è stato Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Massa-Carrara, Capo Area Controllo presso l’Ufficio Locale di Massa e Capo Team accertamento integrato presso l’Ufficio Locale di Pietrasanta (doc. 16).

Come sia stato possibile che tali limitate (rispetto a quelle del dott. Franco) esperienze svolte presso uffici, anche dimensionalmente, meno rilevanti di quelli presso i quali ha operato ed opera il dott. Franco abbiano fatto ottenere al dott. Pantisano - nel giudizio relativo al percorso formativo e professionale funzionale alla verifica delle competenze acquisite, delle capacità manageriali e dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali - un punteggio superiore a quello del ricorrente di addirittura di ben 4,5 punti, non è dato sapersi, nemmeno anzi tanto meno facendo ricorso ai criteri ed i sottocriteri elaborati dalla Commissione d’esame.

L’irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento che emerge dal confronto dei *curricula* dei due candidati, ove anche parametrati ai suddetti criteri elaborati dalla Commissione, è davvero eclatante.

Infatti, tutti gli incarichi rivestiti dal dott. Pantisano sono stati svolti anche dal Dott. Franco, peraltro in uffici dimensionalmente più grandi; inoltre il ricorrente ne ha svolti anche ben altri, come si evince assai chiaramente dalla tabella che si ripropone:

Dott. Pantisano	Dott. Franco
1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio Locale di Massa	1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di San Miniato 2) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Arezzo 3) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Firenze 3
2) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Massa-Carrara	4) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Pistoia 5) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Prato
3) Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali presso la Direzione Provinciale di Pisa	6) Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze
4) Capo team accertamento integrato presso l'Ufficio Locale di Pietrasanta	7) Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato
-	8) Capo Team Controllo dell'Ufficio di Prato
-	9) Capo Area Imprese Minori

		presso la Direzione Provinciale di Firenze
Punteggio conseguito	18,5 punti	14 punti

Insomma, anche utilizzando i criteri, i sottocriteri e le linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione *de qua*, non è dato comprendere come nonostante l'indubbia maggior esperienza e competenza professionale maturata dal dott. Franco e quindi le maggiori "capacità manageriali" e "attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali", il ricorrente abbia incomprensibilmente ottenuto soli 14 punti a fronte dei 18,5 punti attribuiti al dott. Pantisano.

Quanto esposto, come già detto, si è verificato anche con riferimento alla valutazione del dott. Pace, il quale ha conseguito ben 3 punti più del ricorrente sebbene vantasse un *curriculum* professionale e di esperienza "inferiore" (doc. 17):

Dott. Pace	Dott. Franco
1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio Locale di Empoli	1) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di San Miniato 2) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Arezzo 3) Capo Area Controllo presso l'Ufficio di Firenze 3
2) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Livorno	4) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Pistoia 5) Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Prato

	3) Capo Area Imprese presso la Direzione Provinciale di Lucca	6) Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi della Direzione Provinciale di Firenze
	4) Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Lucca	7) Capo Area Accertamento della Direzione Provinciale di Prato
	-	8) Capo Team Controllo dell'Ufficio di Prato
	-	9) Capo Area Imprese Minori presso la Direzione Provinciale di Firenze
Punteggio conseguito	17 punti	14 punti

Anche in questo caso l'irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà pare fin troppo evidente.

Insomma, non v'è chi non veda come anche utilizzando i criteri e sottocriteri elaborati dalla Commissione sia assolutamente impossibile comprendere come la stessa abbia potuto attribuire al ricorrente un punteggio di soli 14 punti in sede di valutazione della prima fase del colloquio orale sostenuto dal dott. Franco.

A tutto concedere è evidente che **il punteggio da attribuire al ricorrente non avrebbe certo mai potuto essere inferiore a quello conseguito dai colleghi Pantisano e Pace**, ed ove al ricorrente fosse stato attribuito quanto meno lo stesso punteggio assegnato al dottor Pantisano (anche se a ben vedere lo stesso Dott. Franco avrebbe dovuto conseguire un punteggio più alto), egli avrebbe

raggiunto i 70 punti richiesti per il superamento della prova orale e l'inserimento in graduatoria.

Quanto fin qui esposto, quindi, dimostra come nel caso di specie sebbene accompagnata dai criteri prefissati dalla Commissione d'esame - peraltro in modo assai singolare e comunque generico - l'espressione del voto numerico finale non consente di ritenere rispettate le norme in rubrica, stante la manifesta contraddizione tra gli elementi di fatto specifici, gli stessi criteri di massima a l'attribuzione del voto al ricorrente.

4.3) Ma v'è di più.

Tale circostanza è infatti ancor più grave se si considera l'incongruenza sussistente tra i punteggi finali per detta prima fase e quelli "parziali" riportati nella griglia di valutazione recentemente ottenuta dal ricorrente.

Come sopra ricordato, la Commissione nelle sedute n. 52/2016, 57/2016, 59/2016 64/2018 ha stabilito di attribuire a detta prima fase un punteggio massimo di 20 pt., così ripartiti:

- a) padronanza da parte del candidato delle competenze realizzative (capacità organizzativa, gestione delle priorità, tensione al risultato, capacità di iniziativa): 8 punti;
- b) padronanza da parte del candidato delle competenze relazionali (capacità di ascolto, negoziazione, capacità di persuasione e assertività): 6 punti;
- c) capacità di gestire le responsabilità e le criticità connesse al ruolo dirigenziale: 6 punti.

In sede di accesso agli atti è stata conseguita una più puntuale griglia di valutazione che "scompone" ogni singolo criterio negli indicati sotto-criteri (ossia: capacità organizzativa, gestione delle priorità, tensione al risultato, capacità di iniziativa con riferimento alle "competenze realizzative"; capacità di ascolto, negoziazione, capacità di persuasione e assertività con riferimento alle "competenze relazionali"; nessuna scomposizione è stata fatta, invece, con

riferimento alla “capacità di gestire le responsabilità” in quanto criterio valutato in maniera unitaria) fissando per ciascuno singole fasce di valutazione.

Quello che è davvero inspiegabile, però, è come il giudizio per ogni sotto-criterio sia stato fissato da un minimo di zero fino ad un punteggio massimo coincidente con quello del criterio nel suo insieme !

L'esempio che segue viene formulato per cercare di rendere più chiara la censura.

Si prenda il criterio delle competenze realizzative alle quali, come detto, la Commissione ha attribuito un punteggio massimo di 8 punti.

La griglia di valutazione cui si fa riferimento suddivide il criterio nei sotto-criteri della capacità organizzativa, gestione delle priorità, tensione al risultato e capacità di iniziativa e per ognuno stabilisce delle fasce di giudizio che vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 8 punti, ossia il punteggio massimo conseguibile per il parametro nel suo insieme.

Senonché poi la Commissione non chiarisce come i singoli punteggi concorrano a determinare il risultato finale.

In altre parole, cosa accade se un candidato consegue una valutazione di adeguatezza (4,5 – 5,5) sul primo sotto-criterio ed una di eccellenza (6,5 – 8) sul secondo sotto-criterio ? Come viene determinato dalla Commissione il punteggio finale (che, come detto più volte, non può essere maggiore di 8) ?

E' evidente che la valutazione finale non può certo essere determinata dalla somma dei singoli sotto-punteggi, perché altrimenti si giungerebbe ad un valore superiore a quello massimo; senonchè quale sia il diverso meccanismo che la Commissione ha utilizzato per arrivare a determinare il risultato finale *id est* la valutazione delle singole voci che compongono il giudizio ed il punteggio per la prima fase del colloquio rimane del tutto oscuro.

E ciò, unitamente al già dedotto difetto di motivazione, rende palesemente illegittime le valutazioni effettuate dalla Commissione, prima fra tutte quella nei confronti del ricorrente.

Dal che deve insistersi per l'annullamento degli impugnati provvedimenti.

*** **

5) Violazione e/o falsa applicazione art. 12 del D.P.R. 487/1994, art. 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004, art. 12 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e modificato da ultimo con la delibera del Comitato di gestione n. 26 del 30 ottobre 2020.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.

Come si era esposto nel ricorso introduttivo, risulta altresì evidente l'illegittimità e/o l'assoluta erroneità del punteggio assegnato al dott. Franco nella seconda fase del colloquio orale.

Le risposte del ricorrente alle tre domande poste dalla Commissione sono infatti state valutate con l'assegnazione di soli 49,4 punti su un massimo di 76, punteggio che non corrisponde affatto al grado di completezza e esaustività con il quale il ricorrente ritiene di aver risposto.

Le perplessità esposte in sede di ricorso e che si ribadiscono non trovano risposta nemmeno dalla lettura dei verbali con cui la Commissione ha indicato i criteri di massima per la valutazione di questa seconda fase.

Detti criteri, infatti ed innanzitutto, risultano assai generici e quindi avrebbero richiesto sicuramente (considerata anche la particolarità del concorso in questione) un maggior onere motivazionale da parte della Commissione, come affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi a quello in esame: “ ... *il T.A.R. Lazio ha precisato che i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e*

caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove. (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426). Nel caso in esame, dal verbale n. 1 del 22 giugno 2017, denominato “Riunione preliminare”, risulta che la Commissione si sia limitata genericamente a stabilire che “Nella valutazione della prova orale si terrà conto del contenuto, dell’appropriatezza del linguaggio e della capacità di sintesi”. La genericità dei criteri di valutazione, come sostenuto dal ricorrente, avrebbe dunque richiesto alla Commissione un maggior sforzo motivazionale all’atto della valutazione in concreto della prova orale del ricorrente al fine di consentire di connettere il giudizio di insufficienza, espresso dal voto numerico, ai generici criteri valutativi adottati” (TAR Piemonte, Sez. I, n. 652/2019).

L’esame dei verbali della Commissione, poi, dimostra la fondatezza dei “sospetti” palesati nel ricorso introduttivo circa le modalità con cui la stessa abbia attribuito i voti per tale seconda fase.

La Commissione, dopo aver indicato i - generici - criteri di valutazione delle risposte dei candidati sulle tre domande di cui si è detto, ha altresì deciso di assegnare diversi punteggi per ognuno di detti criteri, stabilendo per gli stessi sempre una cifra tonda (30, 25, 15 e 6).

Come già esposto nel ricorso introduttivo, i punteggi attribuiti al ricorrente sulle singole voci di valutazione della seconda fase del colloquio sono invece ed addirittura a “doppio decimale”.

L’inusuale ed incredibile “precisione” di giudizio, non trova però riscontro e fondamento nei verbali della Commissione, anzi: negli stessi verbali, infatti, si legge che per la valutazione della prima fase del colloquio la Commissione ha espressamente previsto la possibilità di attribuire punteggi anche con i decimali, mentre per la seconda fase tale previsione è del tutto mancante.

In ogni caso, tale circostanza (il voto con doppio decimale) si può solo giustificare con la già dedotta grave anomalia che affligge l'intera valutazione di tale seconda fase, quale emerge dall'attenta analisi delle schede di valutazione riferite ai candidati, in particolare di quelli che hanno sostenuto la prova nella seduta del 3 febbraio 2021.

Fermo restando quanto già rappresentato relativamente all'impossibilità di comprendere le ragioni poste a fondamento dei punteggi assegnati dalla Commissione in questa seconda fase stante la genericità dei criteri di valutazione quali indicati nei relativi verbali, è evidente come quest'ultima ha valutato il colloquio dei candidati non assegnando - come sarebbe stato logico e legittimo - prima i singoli punti sulle varie voci (ossia "correttezza della risposta", "completezza delle argomentazioni", "capacità di approfondimento e elaborazione critica", "chiarezza espositiva") per poi sommarli successivamente onde ottenere il punteggio finale della seconda fase del colloquio, bensì utilizzando un procedimento inverso.

La Commissione, infatti, per arrivare ad attribuire i voti addirittura con "doppio decimale" non può che aver prima determinato il punteggio finale da attribuire al candidato per poi "spalmarlo" sulle singole voci in base a percentuali che sono troppo ricorrenti per non far pensare che siano state prestabilite in modo generale a monte.

Si ripropone di seguito una tabella a dimostrazione di quanto appena esposto:

Candidato	Correttezza della risposta (max 30 punti)	Correttezza delle argomentazioni (max 25 punti)	Capacità di approfondimento e elaborazione critica (max 15 punti)	Chiarezza espositiva (max 6 punti)	Seconda fase (max 76 punti)
Ferrante Emanuela	21,75 punti	18,13 punti	10,88 punti	4,35 punti	55,11 punti

	39,47%	32,90 %	19,74%	7,89%	100%
Franco Giuseppe	19,5 punti	16,25 punti	9,75 punti	3,9 punti	49,4 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%
Franzoso Marco	18,38 punti	15,31 punti	9,19 punti	3,68 punti	46,56 punti
	39,48%	32,88 %	19,74%	7,90%	100%
Frapiccini Stefano	6,75 punti	5,63 punti	3,38 punti	1,35 punti	17,11 punti
	39,45%	32,90 %	19,75%	7,89%	100%
Frattaruol o Cristina	22,5 punti	18,75 punti	11,25 punti	4,5 punti	57 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%
Fratus Marco	22,5 punti	18,75 punti	11,25 punti	4,5 punti	57 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%
Fuochetti Gianluca	25,5 punti	21,25 punti	12,75 punti	5,1 punti	64,6 punti
	39,47%	32,89 %	19,74%	7,89%	100%

Le righe evidenziate in grigio riportano le percentuali alle quali corrispondono, in relazione al punteggio complessivo conseguito, i singoli punti ottenuti sulle varie voci di valutazione.

Le stesse non solo sono analoghe per tutti i candidati (fatti salvi gli arrotondamenti del caso sul secondo decimale), ma sono anche le stesse che si ottengono rapportando i massimi punti conseguibili sulle singole voci (cioè 30 per la “Correttezza della risposta”, 25 per la “Correttezza delle argomentazioni”, 15 per la “Capacità di approfondimento e elaborazione critica”, 6 per la “Chiarezza espositiva”) al totale complessivo di 76, come si evince dalla ulteriore seguente tabella:

Voce	Punteggio	Percentuale
------	-----------	-------------

Correttezza della risposta	max 30	39,47 %
Correttezza delle argomentazioni	max 25	32,89 %
Capacità di approfondimento e elaborazione critica	max 15	19,74%
Chiarezza espositiva	max 6	7,89%
Totale	max 76	100%

I verbali della Commissione non sono in grado di smentire la circostanza che sia stata questa la non corretta *rectius* illegittima modalità di assegnazione dei punteggi, posto che nulla si dice in proposito limitandosi i commissari a stabilire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi e niente più.

E che questo sia stato il *modus operandi* della Commissione, come già detto, è altresì confermato dalla circostanza - che altrimenti non sarebbe spiegabile – della incredibile ed inusuale “precisione” di giudizio quale effettuato con l’assegnazione di punteggi addirittura a doppio decimale.

Di tale metodo di assegnazione del punteggio si ribadisce la palese illegittimità, dal momento che la Commissione avrebbe dovuto **prima** assegnare i punteggi sulle singole voci (che solitamente scompongono la valutazione complessiva proprio per renderla più agevole) e **solo dopo** sommarli, per determinare il risultato complessivo.

E ciò anche perché ben potrebbe un candidato eccellere nella risposta (e dunque meritare il massimo punteggio sulla prima voce), ma non approfondirla o

sottoporla a elaborazione critica (e dunque ottenere un punteggio basso sulla terza voce).

Si ribadisce quindi l'illogicità ed illegittimità di un tale metodo di assegnazione dei punteggi alle singole voci, vale a dire in base a percentuali applicate sul punteggio finale, posto che lo stesso metodo non può mai riconoscere il giusto merito (o demerito) al candidato.

D'altra parte, se un simile metodo dovesse reputarsi ammissibile, verrebbe allora meno il senso stesso della scomposizione nelle singole voci, che invece dovrebbe aiutare la Commissione nella valutazione del candidato e, di riflesso, essere funzionale anche al rispetto del principio di imparzialità, rendendo trasparente (e, in questo senso, più facilmente controllabile e censurabile) il giudizio espresso dal valutatore.

Ove infatti i punti assegnati alle varie voci non rispecchino quanto le stesse si prefiggono di valutare e siano conferiti *ex post* spalmando il punteggio finale in base a percentuali prestabilite, è chiaro che la relativa griglia finisce per essere svuotata di ogni funzione, altresì rendendo il mero punteggio numerico del tutto insufficiente.

Emerge quindi anche sotto questo profilo l'illegittimità della valutazione del colloquio orale del dott. Franco, illegittimità ancor più evidente in quanto nemmeno la lettura dei verbali della Commissione rende comprensibile quale sia stato l'iter logico argomentativo che ha condotto la stessa ad attribuire al ricorrente il contestato punteggio, il quale altresì risulta del tutto contraddittorio ed illogico a fronte dell'eccellente curriculum del ricorrente medesimo.

P.Q.M.

si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio voglia accogliere il ricorso RG n. 4348/2021 e i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di competenze, spese e spese generali, compresi CAP ed IVA e con rimborso dei contributi unificati.

Ai fini della determinazione del contributo unificato d'iscrizione a ruolo si dichiara che la presente causa è relativa alla materia del pubblico impiego e che pertanto è dovuto un ulteriore contributo unificato di euro 325,00.

Si attesta fin d'ora che la versione cartacea del presente atto è conforme all'originale in formato digitale nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 30 settembre 2021

Avv. Simone Nocentini